

# Sintesi delle correzioni al decreto sull'Euro

di Antonio Iorio e Alberto Santi

È approdato alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1999, n. 149 il Decreto legislativo correttivo ed integrativo delle norme relative all'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale. Trattasi del D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 (**riportato nelle pagine seguenti**), che modifica una congerie di disposizioni contenute dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (**in "Finanza & Fisco" Suppl. al n. 3/99, pag. 4**), per risolvere alcune problematiche operative riscontrate nel corso dei primi mesi di applicazione delle previsioni legislative sulla nuova moneta unica europea.

L'art. 1, comma 4, della Legge 17 dicembre 1997, n. 433 prevede, infatti, che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo possa emanare - con le stesse modalità - disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati nella materia di cui trattasi, operando altresì gli opportuni coordinamenti.

Tra le modifiche recate dal decreto, ci preme anzitutto segnalare quella operata all'art. 4 del D.Lgs. n. 213/98, in tema di **arrotondamenti degli importi espressi in lire dalle norme vigenti**. Il testo originario della norma citata lasciava un certo margine per procedere all'adeguamento sistematico, tenuto conto delle finalità dell'iniziale intervento del legislatore e delle specifiche prescrizioni per i settori maggiormente delicati. Come chiarito dalla relazione accompagnatoria al provvedimento, infatti, il comma 1 dell'art. 1 **estende a tutte le norme vigenti** le modalità

di conversione in euro ivi contenute, all'inizio testualmente circoscritte alle sole norme che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti.

Il secondo comma del citato art. 4 del D.Lgs. n. 213/98 viene opportunamente integrato mediante l'aggiunta di due lettere, che riguardano precipuamente il diritto societario:

- con la lettera *h-bis*) si precisa il **limite massimo di quote o azioni espressi nella nuova unità di conto che ciascun socio persona fisica può possedere nelle società cooperative**. In particolare, il legislatore è intervenuto a modificare l'art. 3 della Legge n. 59/92 (i cui limiti non risultavano invero coordinati con quelli di cui all'art. 2521 del Cod. Civ., così come novellato dall'art. 4, comma 1, lett. *c*), del D.Lgs. n. 213/98), stabilendo univocamente in 50 mila euro il valore massimo della quota o l'ammontare delle azioni che ciascun socio di cooperativa può possedere, ovvero in 70 mila euro se trattasi di soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, fermo sempre restando il meccanismo rivalutativo contemplato dalla legge stessa.

- con la lettera *h-ter*), invece, viene modificato l'art. 2485 del Cod. Civ., in maniera tale che risulta ora chiaro — dopo aver stabilito il principio che ciascun socio di società a responsabilità limitata ha di-

ritto ad almeno un voto in assemblea — che se la quota di possesso rappresenta un multiplo di euro, **il socio ha diritto ad un voto per ogni euro.**

I restanti commi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 213/98 vengono largamente rimaneggiati per rispondere alle esigenze imposte dalla cosiddetta "terza fase" dell'Unione economica e monetaria, che richiede - come esplicitato dalla relazione accompagnatoria - il superamento delle attuali procedure di rilevazione dei tassi indicativi, incentrate sulle singole monete nazionali (cambi contro lire delle valute estere dei singoli Paesi partecipanti all'euro) e la ridefinizione del ruolo della Banca d'Italia nella nuova disciplina della concertazione.

Di maggiore interesse per i lettori saranno sicuramente le disposizioni recate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 206/99, che modificano ed integrano in diversi punti l'art. 17 del D.Lgs. n. 213/98. La prima novità risiede nell'**estensione della facoltà di ricorrere alla procedura semplificata per la conversione in euro del capitale all'intera platea dei soggetti societari**, indipendentemente dal valore delle azioni di cui è composto il capitale. Sinora, infatti, questa procedura (che consiste nel ricorso alla delibera del consiglio di amministrazione, in luogo di quella assembleare) era utilizzabile solo dalle società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni stesse o il cui valore nominale sia inferiore o pari a 200 lire.

Inoltre, di notevole respiro si appalesa senz'altro la **semplificazione del procedimento di omologazione della delibera relativa alla conversione** medesima, che non risulta più obbligatoria nel caso in cui sia stata adottata dai soci in assemblea straordinaria, provvedendo altresì lo stesso comma 2 dell'art. 2 del decreto a stabilire gli onorari notarili nella misura fissa di 80 mila lire. In tal senso si era già espresso il Tribunale di Milano, a mezzo delle proprie istruzioni operative contenute nella Circolare del 20 maggio scorso (ne dà notizia A. Busani, *Delibera di conversione in euro: il notaio "dribbla" l'omologa*, in *Il Sole-24 Ore* del 24 giugno 1999). Buone notizie anche con riferimento ai connessi gravami fiscali, essendo stabilita l'**esenzione totale da bollo e registro per le deliberazioni di conversione**, in base al principio di "neutralità" che deve comunque informare il passaggio alla moneta unica europea.

Per quanto attiene alle assemblee speciali, ovvero a quelle relative ai portatori di azioni cui si accompagnano particolari diritti, vengono **rivisitati i quorum deliberativi** essendosi estesa al caso di specie l'applicabilità di quelli prescritti per le assemblee degli azionisti di risparmio, nel senso che esse sono ritenute valide se le deliberazioni sono adottate da almeno il 20% dei titoli in circolazione in prima convocazione, da almeno il 10% in seconda convocazione e da qualsiasi maggioranza in terza convocazione, quale che sia l'entità del capitale rappresentato in assemblea.

Un nuovo comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213/98, il 10-*bis*, provvede a **regolare le modifiche al rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili in azioni** nei casi di riduzione del capitale sociale, conseguenti ad arrotondamenti per difetto o a troncamenti eseguiti nella fase di conversione in euro, oppure di ridenominazione delle obbligazioni medesime, alla stessa stregua di quanto ordinariamente avviene per le fattispecie di aumento gratuito del capitale mediante imputazione di riserve e di sua diminuzione per perdite. Ciò vale a dire, che il rapporto di cambio deve essere modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione (art. 2420-*bis*, comma 6, del Cod. Civ.).

Il decreto prevede all'art. 3, infine, alcune norme - costituenti un nuovo titolo del D.Lgs. n. 213/98 - dedicate alla **monetizzazione metallica** e finalizzate precipuamente a tutelare la circolazione della nuova moneta. In ossequio di una specifica raccomandazione della Commissione europea, volta a prevenire l'ingenerarsi di equivoci fra il pubblico specialmente nel periodo transitorio e conformemente a quanto già contemplato da altre legislazioni, viene statuito il divieto di riprodurre privatamente medaglie, gettoni o altri oggetti in metallo riportanti la scritta "Euro", "Euro Cent" o altre equivalenti o recanti un disegno uguale o simile a quello della moneta europea. Eventuali violazioni saranno sanzionate con pene pecuniarie amministrative.

Si estende anche alle monete metalliche, grazie al disposto di cui all'art. 52-*ter* del D.Lgs. n. 213/98, la prescrizione decennale in favore dell'erario dalla data della cessazione del loro corso legale, attualmente prevista solo per le banconote ed i biglietti del debito pubblico.

# Decreto Legislativo correttivo sull'euro: esenti da registro e bollo le deliberazioni di conversione

*Decreto Legislativo - (DLG) n. 206 del 15 giugno 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/06/1999*

Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n. 206

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, in base al quale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 1;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (in *"Finanza & Fisco" Suppl. al n. 3/99, pag. 6*);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e di grazia e giustizia;

## EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (1), le parole: «norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti» sono sostituite dalle seguenti: «norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (1), dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

“1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge

2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro»;

*h-ter*) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro”.

**3.** Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (1), è sostituito dai seguenti:

«5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

*5-bis.* La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

*5-ter.* La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e *5-bis* e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*5-quater.* Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e *5-bis* tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

*5-quinquies.* Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.».

## Nota 1

*D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213*

**Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433**

### Art. 4

*Importi in lire contenuti in norme vigenti*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire con-

tenuto in **norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti** non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire. (*Le parole «norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti» sono state così sostituite alle precedenti «norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti» dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999).*

**2.** A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) l'articolo 2327 del codice civile (1) è sostituito dal seguente:

“La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.”;

b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile (2) sono sostituiti dai seguenti: “La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.”;

c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile (3) sono sostituiti dai seguenti: “Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.”;

d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (4), è sostituito dal seguente:

“2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.”;

e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (5), è sostituito dal seguente:

“4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.”;

f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (6), è sostituito dal seguente:

“4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.”;

g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (7), è sostituito dal seguente: “1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro”;

h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente:

“1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) unmilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.”.

*h-bis*) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (8), è sostituito dal seguente:

“1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro”; (*Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999*)

*h-ter*) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro”. (*Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999*)

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile (9) è sostituito dal seguente: “Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione”. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.

5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali (10).

*5-bis.* La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali (10).

*5-ter.* La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e *5-bis* e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (10).

*5-quer.* Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e *5-bis* tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo (10).

*5-quinquies.* Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo (10).

Nota (1)

*Codice Civile*

**Art. 2327**

*Ammontare minimo del capitale (1)*

[1] La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

[2] Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.

(1) Articolo interamente sostituito (1) dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002, al precedente che si riporta:

**Art. 2327**

*Ammontare minimo del capitale*

[1] La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire.

— (1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale articolo così sostituito si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Nota (2)

*Codice Civile*

**Art. 2474**

*Capitale sociale*

[1] La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro (1).

[2] Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro (1).

[3] Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro (1).

[4] Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

(1) I primi tre commi sono stati così sostituiti (1) dall'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai precedenti che si riportano:

**Art. 2474**

*Capitale sociale*

[1] La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a venti milioni di lire.

[2] Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.

[3] Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

— (1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale sostituzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Nota (3)

*Codice Civile*

**Art. 2521**

*Quote ed azioni*

[1] Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma (1).

[2] Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro (1).

[3] Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

(1) I primi due commi sono stati così sostituiti (1) dall'art. 4, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai precedenti che si riportano:

**Art. 2521**

*Quote ed azioni*

[1] Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

[2] Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L. 50.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 1.000.000.

— (1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale sostituzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Nota (4)

*D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*

**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

**Art. 29, comma 2**

*Norme generali*

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro. (*Com-*

ma così sostituito (1) dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002, al precedente che si riporta:

[2] Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.).

(1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale sostituzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

#### Nota (5)

*D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*

#### Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

##### Art. 33

##### Norme generali

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire venticinque euro né superiore a cinquecento euro. (Comma così sostituito (1) dall'art. 4, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002 al precedente che si riporta:

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.).

(1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale sostituzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

#### Nota (6)

*D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*

#### Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

##### Art. 34

##### Norme generali

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. (Comma così sostituito (1) dall'art. 4, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002 al precedente che si riporta:

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.).

5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.

6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

(1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale sostituzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

#### Nota (7)

*D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174*

#### Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita

##### Art. 10

##### Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro. (Comma così sostituito (1) dall'art. 4, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002 al precedente che si riporta:

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire.).

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

(1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale sostituzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

#### Nota (8)

*L. 31 gennaio 1992, n. 59*

#### Nuove norme in materia di società cooperative

##### Art. 3

##### Quote e azioni

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (1), ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro. (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. h-bis) — a sua volta inserita dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 — del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2002 (ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, tale comma così sostituito si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999). Si riporta il testo del comma nella precedente formulazione:

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni).

2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo

del limite massimo di cui al comma 1.

3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

(1) Si riporta l'art. 24 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 recante: «Provvedimenti per la cooperazione»:

**Art. 24**

*Limiti azionari per i soci delle cooperative (1)*

[1] Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

[2] Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

[3] Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto.

— (1) Vd. l'art. 17, L. 19/03/1983, n. 72

**Nota (9)**

*Codice Civile*

**Art. 2435**

*Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci  
e dei titolari di diritti su azioni*

[1] Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata.

[2] **Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione.** (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 1999. A decorrere dal 1° gennaio 2002 tale comma è abrogato. Per opportunità si riporta il testo previgente del secondo comma dell'art. 2435 del codice civile:

[2] *Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa.*)

[3] Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

**Nota (10)**

I commi da 5 a 5-*quinqüies* sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999 al precedente che si riporta:

5. *Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite.*

**Art. 2**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (1), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.».

2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente:

«5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.».

3. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è inserito il seguente:

«6-*bis*. In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.».

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.».

## Nota (1)

*D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213*

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433

### Art. 17

*Conversione in euro del capitale sociale*

1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 (1). **In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.** (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999).

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncarsi ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. **Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 (2) e 2376 (3) del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile (4). Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile (5). I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile (6). Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.** (Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999 al precedente che si riporta:

*Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4*

*non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile).*

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile (7) **Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.** (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999).

6-bis. **In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.** (Comma inserito dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999).

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile (8) entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

10-bis. **In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.** (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 15/06/1999, n. 206 a decorrere dal 29.06.1999).

## Nota (1)

*Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997*

### Art. 5

5. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione

del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

**Nota (2)***Codice Civile***Art. 2365**  
*Assemblea straordinaria*

[1] L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.

**Nota (3)***Codice Civile***Art. 2376**  
*Assemblee speciali*

[1] Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

[2] Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

**Nota (4)***Codice Civile***Art. 2443**  
*Delega agli amministratori*

[1] L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

[2] Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

[3] Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436.

**Nota (5)***Codice Civile***Art. 2445, comma 3**  
*Riduzione del capitale esuberante*

[3] La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

**Nota (6)***Codice Civile***Art. 2436**  
*Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni*

[1] Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

[2] Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.

**Nota (7)***Codice Civile***Art. 2357**  
*Acquisto delle proprie azioni*

[1] La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

[2] L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

[3] In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

[4] Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

**Nota (8)***Codice Civile***Art. 2250, comma 2**  
*Indicazione negli atti e nella corrispondenza*

[2] Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

**Art. 3**

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52 (1) è inserito il seguente titolo:

*«Titolo VIII***MONETAZIONE METALLICA***Art. 52-bis**Medaglie e gettoni in euro*

1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta "EURO", "EURO CENT" o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura può essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono og-

getto dell'illecito.

3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge.

#### Art. 52-ter

##### *Prescrizione delle monete metalliche*

1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.».

#### Art. 4

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.